

Tribunale di Bari
Quarta sezione civile

R.G. 7900 / 2023

Il Giudice

letti gli atti di causa e sciolta la riserva che precede;

ritenuto che l'istanza di parte opponente “ Non concedere la provvisoria esecutività all'opposto decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c per tutte le ragioni ampiamente evidenziate nella narrativa del presente atto;”, vada intesa come **istanza di sospensione ex art. 649-650 c.p.c.** del d.i. opposto;

ritenuto che la **sospensione possa essere concessa** poiché, ferma ogni possibile diversa determinazione alla stregua di una valutazione a cognizione piena, dalla documentazione in atti emerge, ad un primo esame, che al momento della **sottoscrizioni delle fideiussioni** in questione i due opposenti erano **soci accomandanti l'uno al 25% e l'altro al 20%**, sicché appare possano **rivestire la qualifica di consumatori e che la clausola derogatoria della competenza appaia in contrasto con la disciplina consumeristica;**

ritenuto che la presente controversia non sia oggetto di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28/2010, non venendo in rilievo un contratto bancario;

ritenuta la causa matura per la decisione;

applicato l'art. 281 quinquies co. 1 cpc;

p.q.m.

- fissa l'udienza del 3.2.2026 per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e cioè: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171 ter; (le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dell'articolo 187, secondo e terzo comma); 2) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali; 3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.

Bari, 12/12/2023.

Il GU

Dott. Michele De Palma

